

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4685 di Venerdì 24 aprile 2020

COVID-19: aggiornato il protocollo di sicurezza dei lavoratori

È disponibile una versione aggiornata al 24 aprile del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro. Le novità della nuova versione.

Roma, 24 Apr ? E' stato condiviso oggi tra Governo, varie organizzazioni di rappresentanza datoriali, ad esempio Confindustria, e sindacali come Cgil, Cisl e Uil un **aggiornamento** del "**Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**" firmato il 14 marzo 2020 in attuazione della misura (art. 1, comma 1, numero 9) del DPCM 11 marzo 2020, che raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

La nuova versione tiene conto dei più recenti provvedimenti del Governo e del Ministero della Salute e, pur confermando tutti i punti del precedente " Protocollo condiviso", aggiunge **nuove disposizioni** a partire da quella relativa alla **sospensione delle attività** in carenza di sicurezza.

Si indica che, come già riportato nella precedente versione, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, ma si aggiunge che "la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione **determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza**".

Un'altra novità riguarda poi il tema dell'**informazione**.

Si indica che "l'azienda fornisce una **informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi**, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul **corretto utilizzo dei DPI** per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio".

Nell'articolo riprendiamo alcune delle varie novità dell'aggiornamento del Protocollo:

- L'ingresso in azienda e la collaborazione tra committenti e imprese
- La sanificazione straordinaria le mascherine negli spazi comuni
- Organizzazione aziendale, smart working e distanziamento sociale
- Il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0696] ?#>

L'ingresso in azienda e la collaborazione tra committenti e imprese

Riprendiamo innanzitutto le novità che riguardano l'**ingresso in azienda**, ad esempio in relazione alla richiesta, per chi si è ammalmato, di una certificazione della **negativizzazione del tampone**.

Queste le parti aggiunte al Protocollo:

- "L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "**avvenuta negativizzazione**" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la **massima collaborazione**".

Ci sono novità anche nella parte relativa alle "modalità di accesso dei fornitori esterni" e che riguarda, in questo caso, i **lavoratori terzi** e la **collaborazione tra committenti e imprese appaltatrici**:

- "in caso di **lavoratori dipendenti da aziende terze** che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, **completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare** affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni".

La sanificazione straordinaria le mascherine negli spazi comuni

Una novità riguarda poi la **sanificazione**.

Si indica che "nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una **sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni**, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020".

Riguardo poi a quanto indicato sui **dispositivi di protezione** si aggiunge che "**nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica**, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)".

Anche riguardo alla gestione delle persone sintomatiche in azienda si indica che "il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica".

Organizzazione aziendale, smart working e distanziamento sociale

Una parte più rilevante aggiunta al testo precedente del "Protocollo condiviso" riguarda l'**organizzazione aziendale**.

Dopo le varie indicazioni che riguardano la rimodulazione dei livelli produttivi, la diminuzione dei contatti e, specialmente, l'utilizzo dello smart working, si aggiunge che **"il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione**, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)".

Riguardo all'organizzazione sono poi riportate altre indicazioni:

- "è necessario il rispetto del **distanziamento sociale**, anche attraverso una **rimodulazione degli spazi di lavoro**, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
- per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
- l'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con **orari differenziati** che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.
- è essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli **spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa** (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette".

Il ruolo del medico competente e la sorveglianza sanitaria

Concludiamo con le novità relative al ruolo del **medico competente** e alla **sorveglianza sanitaria** che, come già indicato precedentemente, deve "proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)".

Nell nuova versione del Protocollo si indica che:

- "il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, **potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori**" (ad esempio tamponi)
- "alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le **identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità** e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19".

Si indica poi che è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria "ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età".

Inoltre per il **reintegro progressivo di lavoratori** dopo l'infezione da COVID-19, "il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter) - anche per valutare profili specifici di rischiosità - e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia".

Concludiamo ricordando che il nuovo Protocollo si sofferma anche sull'**aggiornamento del protocollo di regolamentazione**.

Riguardo alla costituzione in azienda di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, laddove non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito "un **Comitato Territoriale** composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali". E potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, "comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19".

Tiziano Menduto

Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:

" [Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)", aggiornamento del 24 aprile 2020 dell'accordo sottoscritto il 14 marzo 2020 (formato PDF, 231 kB).

Scarica la normativa di riferimento:

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.](#)

[DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.](#)

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)

• Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).